



TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Giorgio Jachia	Presidente
Dott.ssa Valentina Pierri	Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iervolino	Giudice

all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento recante n. **7328/2020**, riservato in decisione all'udienza del 15 giugno 2021, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno notificato in data 1.9.2018, contenente il diniego al riconoscimento della protezione internazionale, promosso

DA

nato in Mali in data 25.01.1998, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Bologna, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c. susanna.bologna@pec.it;

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno

interventore ex lege

Motivazioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 13.10.2020, premesso che con provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, notificato il 1.9.2018, veniva respinta la domanda di protezione internazionale dell'istante; - che esso istante proponeva tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento innanzi al Tribunale di Napoli; - che con ordinanza del 15.7.2020 il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza per territorio - ha adito in riassunzione l'intestato Tribunale per sentire accogliere la domanda di protezione internazionale già respinta in sede amministrativa.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio in data 29.03.2021 ma non rendeva disponibile la videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione Territoriale.

Il PM interveniva depositando conclusioni scritte contrarie all'accoglimento.

All'udienza del 15 giugno 2021, sentito il ricorrente, la causa era riservata in decisione.

1.- In via preliminare, osserva il Collegio che con l'introduzione dell'art. 35 bis nel D.lgs. n. 25/2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del D.L. n. 13/2017, convertito con modifiche nella Legge n. 46/2017, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato D.lgs. n. 25/2008 sono regolate dagli artt. 737 e ss c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo e sono attribuite, ex art. 3 del D.L. n. 13/2017, alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite in ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello. L'art. 3, comma 4 bis, del menzionato D.L. prevede la composizione collegiale del giudice.

Sempre in via preliminare va poi rilevata l'ammissibilità del ricorso tempestivamente proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

2. La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal D.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE), che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce poi "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i

requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo “status di protezione sussidiaria” è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, inizialmente il sistema era completato dalla previsione del diritto alla protezione umanitaria, che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Tale norma prevedeva che “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98).

Si trattava, dunque, di una misura connotata dai caratteri della residualità e dell’atipicità che trovava applicazione in tutte le ipotesi in cui non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma le disposizioni costituzionali o internazionali vigenti imponevano comunque allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione.

Rientravano in tale fattispecie, in particolare, alcune ipotesi previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 (divieti di espulsione di cui alle lett. a) e b)), laddove pur ricorrendo situazioni sostanzialmente sovrapponibili ai presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) del D.Lgs n. 251/2007, tali forme di protezione non potevano essere riconosciute (tipicamente per la presenza dei reati ostativi di cui agli artt. 10 e 16 del D.Lgs n. 251/2007), e si procedeva quindi all’applicazione del principio di non refoulement.

La giurisprudenza di legittimità aveva poi individuato una serie di ipotesi riconducibili ai seri motivi (clausola suscettibile di ampia interpretazione), ricomprendendo nella stessa varie situazioni soggettive, come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al Paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili (cfr. Cass. n. 26887/2013).

Da ultimo, la stessa giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poteva venire in rilievo anche il dato dell’integrazione sociale del richiedente, con la precisazione, tuttavia, che “il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente

presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (v. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, con un indirizzo successivamente confermato anche da Sezioni Unite Cassazione n. 29460/2019).

La materia è stata successivamente disciplinata dal D.L. n. 113 del 2018, in vigore dal 5.10.2018, che ha abrogato l'art. 5 comma 6 del D.lgs 286 del 1998 introducendo i permessi di soggiorno c.d. speciali, da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario, quali ad esempio le cure mediche (art. 19 comma 2, lett. d-bis del D.Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-bis del D.Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42 bis del D.Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1. del D.Lgs. n. 286/1998 (cd. “protezione speciale”). Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D.Lgs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12 quater).

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., l'abrogazione del permesso di natura umanitaria, previsto dal D.L. n. 113 del 2018, non si applicava alle domande proposte prima dell'entrata in vigore della nuova norma (5 ottobre 2018), trovando applicazione in queste ipotesi la disciplina di cui all'art. 5 c. 6 d.lgs n. 286 del 1998, ovvero la clausola generale concernente “i seri motivi di carattere umanitario” da valorizzare in funzione degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato Italiano (cfr. Cass. SSUU n. 29460/2019)

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che la legge abrogata non era del tutto priva di efficacia, trovando applicazione per i fatti che si siano verificati anteriormente all'abrogazione; il principio d'irretroattività è volto, infatti, a tutelare diritti e non fatti. Il divieto di retroattività, di conseguenza, garantisce l'immutabilità della rilevanza giuridica di fatti che già si siano compiutamente verificati o di fattispecie non ancora esaurite. Ciò, in quanto, il diritto al riconoscimento di una misura di protezione umanitaria, appartenendo al catalogo dei diritti umani, preesiste al suo accertamento che ha natura esclusivamente dichiarativa: il procedimento volto al suo accertamento, di conseguenza, non incide sull'insorgenza del diritto e non sorge, come affermato nell'ordinanza di rimessione, per effetto dello svolgimento del procedimento.

Il sistema è stato ulteriormente modificato dal D.L. n. 130/2020, in vigore dal 22.10.2020 (convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), con un sostanziale ampliamento dei casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. insorti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018.

In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173

- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L. n. 113/18 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi

internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6))”.

- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998 : “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.

Il successivo comma 1.2 prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il legislatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Con riguardo alla prima fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).

Secondo la nuova normativa, infatti, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il

diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il legislatore ha inoltre disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).

L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiate nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.

A questo punto, occorre individuare la norma applicabile al caso di specie.

Il decreto-legge n. 130/2020 contiene una disciplina transitoria. L'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 130/2020 prevede infatti espressamente che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ritiene questo Collegio che al procedimento trovi pertanto applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.

3.- Venendo al caso di specie, il ricorrente - cittadino maliano - innanzi alla Commissione Territoriale riferiva:

- di essere nato e di essere cresciuto a Bamako;
- di aver frequentato la scuola per circa 6 anni e di non aver mai lavorato nel paese di origine;
- che suo padre e' deceduto nel 2012 nel corso di una rapina, mentre la madre e' in vita;
- di avere altresì due sorelle minori che vivono e con le quali non ha contatti;
- di appartenere al gruppo etnico sarakole' e di essere di religione musulmana;
- che, dopo la morte del padre, avvenuta mentre prestava servizio come vigilante presso una banca, sua madre ricevette una somma di denaro a titolo di indennizzo, con la promessa che, quando il ricorrente, figlio maschio, avrebbe raggiunto la maggiore età, gli sarebbe stata corrisposta un'ulteriore somma di denaro;
- che uno zio paterno chiese alla madre di sposarlo, in quanto era interessato al denaro corrisposto dalla banca alla vedova;
- che tuttavia, sua madre rifiutò la proposta e decise di trasferirsi a Timbuktu, a seguito dell'intensificarsi dei diverbi con lo zio;

- che lo zio li raggiunse anche a Timbuktu minacciando di morte la madre, e chiedendole di prelevare la somma di denaro destinata dalla banca al figlio minorenne;
- di essere fuggito con la madre a Gao, presso casa di uno zio materno, ma di essere stati nuovamente raggiunti dallo zio paterno, che, per vendetta, fece incendiare il negozio del parente della madre;
- che la polizia voleva arrestare lo zio paterno il quale, tuttavia, si rese irreperibile;
- che, tuttavia, lo zio paterno continuava a minacciare lui, sua madre e lo zio materno il quale, vista la situazione, lo fece espatriare;
- di aver lasciato il paese in data 18.06.2012 e di essere arrivato in Italia in data 21.10.2016, dopo aver trascorso due anni in Algeria e circa un anno in Libia;
- che, in caso di rimpatrio, teme di essere ucciso dallo zio, qualora non acconsenta a consegnargli parte del denaro destinatogli dalla banca.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha ribadito i fatti riferiti dinanzi alla Commissione Territoriale, insistendo per il riconoscimento di una forma di protezione. In sede di audizione giudiziale, il richiedente ha confermato integralmente quanto dichiarato innanzi alla Commissione.

Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, ritiene il Collegio di poter condividere le considerazioni espresse dalla Commissione in merito alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

In primo luogo, le motivazioni poste a fondamento dell'espatrio - vale a dire le minacce provenienti da parte di uno zio paterno, desideroso di impossessarsi di una parte del denaro destinato al ricorrente a titolo di indennizzo per la morte del padre - non appaiono riconducibili a nessuno dei cinque motivi presi in considerazione dall'art. 2 D. Lgs. 251/2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale) ma appaiono piuttosto ascrivibili a ragioni di carattere familiare.

A tal proposito, peraltro, deve aggiungersi come lo stesso ricorrente abbia rilevato l'efficacia della protezione statale attivata dallo zio materno, il cui negozio era stato incendiato in circostanze poco chiare.

Secondo quanto riferito, la polizia, invero, a seguito delle indagini svolte, identificò lo zio paterno come mandante dell'incendio del negozio e spiccò un mandato di arresto nei suoi confronti, sebbene lo zio poi si rese irreperibile e, in sua vece, venne arrestato suo fratello.

In ogni caso, la vicenda narrata risale al 2012, vale a dire a circa 9 anni fa, e il ricorrente non fornisce alcuna notizia sugli sviluppi intervenuti dopo il suo espatrio, dichiarando di non avere più contatti con nessuno dei suoi familiari.

In definitiva, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 A 2 della Convenzione di Ginevra del 1951, richiamato dall'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) del D. Lgs. 251/2007, nonché della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b) del D.Lgs. 251/2007.

Nondimeno, va rammentato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, "nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della

protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020; Cass. 2387/2021).

Si è precisato, invero, che "lo straniero che chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 non ha l'onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1, d.lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perché, a differenza delle altre forme di protezione, in quest'ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicché, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d'ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l'indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento. (cfr., da ultimo, Cass 13940 del 06/07/2020, in cui la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dopo aver dato atto dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata in Mali, Paese di origine del richiedente, ritenendo non credibile il racconto di quest'ultimo, non aveva compiuto alcun accertamento sulle condizioni socio-politiche ivi esistenti, necessarie per verificare se vi fosse una situazione di conflitto armato interno).

Tanto premesso e venendo alla richiesta di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2007, alla luce delle fonti COI consultate ritiene invece il Collegio che la domanda vada accolta.

Va evidenziato che la citata disposizione postula, quali necessari e concorrenti presupposti, da un lato la sussistenza di una situazione configurabile quale "conflitto armato", e dall'altro una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare minaccia "grave ed individuale" alla vita o alla persona.

Tale disposizione di carattere interno costituisce uno strumento di attuazione e recepimento di corrispondenti previsioni di diritto comunitario, e cioè dell'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE poi sostituito dall'articolo 15, lett. c) della direttiva 2011/95/UE e, pertanto, deve essere interpretata in conformità di tali previsioni ed in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

A tal proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea - pur avendo accolto, con la sentenza Diakité del 30 gennaio 2014, una nozione oggettivamente ampia del concetto di "conflitto armato", affermando che la stessa ai fini delle disposizioni di cui trattasi non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto essendo invece sufficiente l'esistenza di una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con

uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro (sent. cit, par. 34 e 29) - ha nondimeno precisato che l'esistenza in loco di un conflitto armato e la circostanza che il medesimo sia caratterizzato dal metodo della violenza indiscriminata sono comunque presupposti imprescindibili e cumulativamente necessari per l'applicazione delle disposizioni in argomento, posto che il legislatore comunitario ha fatto espresso ed esclusivo riferimento ad essa, non accettando e proposte della Commissione che davano altresì rilevanza a situazioni di pericolo derivanti da altre cause di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo (sent. cit, par. 21 e 29); peraltro, anche in presenza di conflitto armato, le disposizioni in argomento subordinano comunque il riconoscimento della protezione sussidiaria all'ulteriore presupposto del riscontro di una "minaccia grave ed individuale" alla vita ed alla persona del civile.

Nella sentenza Elgafaji del 17 febbraio 2009, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che i casi in cui la sola esistenza di un conflitto armato su di un dato territorio è sufficiente a comportare esigenza di protezione internazionale per tutte le persone che da esso sono provenienti costituiscono eventualità di natura eccezionale, che può ammettersi solo laddove lo specifico conflitto armato di cui trattasi raggiunga un livello di violenza indiscriminata a tal punto elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia grave (cfr. sent. cit., par. 35 e 43; richiamata adesivamente in Diakit , cit., par. 30).

Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, deve rilevarsi come dalle pi  recenti fonti COI emerge un generale e progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza nel Mali, che coinvolge anche le regioni meridionali.

In particolare, secondo l'ultimo report di Human Rights Watch ¹, pubblicato il 13 gennaio 2021, nel corso del 2020 gli attacchi dei gruppi islamici armati contro civili, soldati e forze internazionali sono proseguiti nel nord del Mali, si sono intensificati al centro e si sono diffusi nelle parti meridionali del paese. Il report sottolinea, inoltre, come il peggioramento della situazione della sicurezza, la percezione della corruzione del governo e le controverse elezioni parlamentari, segnate da violenze e irregolarit , hanno provocato massicce manifestazioni nella capitale, Bamako, e altrove.

La tendenza ad un rapido deterioramento della situazione della sicurezza e del contesto umanitario in Mali, e del suo progressivo estendersi verso le regione meridionali, viene altres  confermata da un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (UNOCHA)², pubblicato il 3 febbraio 2021, nel quale si evidenzia come fattori quali siccit  ed inondazioni, la diffusione del virus COVID-19, la criminalit  e il banditismo, contribuiscano ad un rapido deterioramento della situazione della sicurezza in tutto il paese.

Lo stesso report evidenzia l'emergere di una nuova tendenza, ed in particolare:

¹ Human Rights Watch: World Report 2021 - Mali, 13 January 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2043671.html>.

² OCHA - Mali: Rapporto della Situazione, 3 febbraio 2021, <https://reports.unocha.org/fr/country/mali>

“Sebbene gli incidenti siano fortemente concentrati nella regione di Ségou e in quella di Liptako-Gourma con significative dinamiche transfrontaliere (in particolare con Burkina Faso e Niger), sta emergendo una nuova tendenza. La violenza intracomunitaria è in aumento nel centro e nel sud del Paese e questo complica ulteriormente le dinamiche del conflitto e deteriora l'ambiente protettivo”.

Anche un recente rapporto dell'UNHCR³ ha sottolineato come il Mali stia affrontando *“una grave crisi di protezione in cui le popolazioni sono sottoposte a rischi quotidiani di violazioni dei loro diritti fondamentali”.* La stessa fonte riporta come *“rischi di omicidio e mutilazione, violenza di genere compresi il matrimonio forzato e la violenza sessuale, lesioni personali, arresti arbitrari e il reclutamento forzato è particolarmente preoccupante. L'impatto della violenza sul benessere gli effetti emotivi e psicologici delle popolazioni civili creano un alto livello di trauma. Attraverso, l'estorsione di proprietà e il furto di bestiame, a causa del banditismo, privano le popolazioni di i loro mezzi di sussistenza e ostacolano il loro diritto alla proprietà (blocchi, ripetuti attacchi a villaggio, saccheggio di raccolti, furto di bestiame, incendio di raccolti agricoli). A questo fenomeno si aggiunge una nuova tendenza di violenza intracomunitaria nel centro e sud del paese, che complica ulteriormente le dinamiche del conflitto e peggiora la situazione della protezione”.* La stessa fonte riporta il frequente verificarsi – in tutto il paese – di *attacchi deliberati e regolari su infrastrutture pubbliche come scuole, centri sanitari, fiere e infrastrutture stradali che ostacolano l'accesso ai servizi sociali di base e agli aiuti umanitari.*

Da ultimo, in un recente report, ACLED⁴ ha sottolineato come “I gravi disordini che hanno portato al colpo di Stato dell'agosto 2020 hanno sottolineato la complessità e l'incertezza sulla crisi del Mali. Attori chiave della comunità internazionale temevano che il Mali sarebbe scivolato ulteriormente nel caos, circostanza che non si è materializzata. Tuttavia, il paese ha assistito a un'escalation di sub- conflitti e nuove questioni critiche. Per esempio, il gruppo JNIM⁵ ha esteso le sue operazioni alle regioni meridionali di Kayes (Dakaractu, 20 novembre 2020) e Sikasso”.

Pertanto, facendo applicazione dei principi stabiliti nelle sentenze Elgafaji e Diakite' della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al caso in esame, il Collegio ritiene che, in caso di rimpatrio, il ricorrente correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia grave, nel senso di cui all'art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007.

Il ricorso va pertanto accolto in questi termini.

³ UNHCR - Mali Mali: Infographie sur la situation de protection (Janvier à Décembre 2020), pubblicato il 21 gennaio 2021, <https://reliefweb.int/report/mali/mali-infographie-sur-la-situation-de-protection-janvier-d-cembre-2020>

⁴ ACLED, Ten conflicts to worry about in 2021, pubblicato il 5 febbraio 2021, https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/02/ACLED_10Conflicts_2021_Web_Final.pdf, pag. 33

⁵ Jama'at Nusrat al Islam wal Muslimeen

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla compensazione delle spese processuali sostenute.

All'accoglimento del ricorso inoltre consegue, sussistendo i requisiti di reddito, la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via anticipata e provvisoria con delibera del locale COA del 24.11.2020.

Alla liquidazione del compenso al difensore si provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002).

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- ACCOGLIE il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosce al richiedente lo *status* di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
- COMPENSA le spese processuali;
- CONFERMA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
- PROVVEDE con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 7.7.2021

Il Giudice est.
dott.ssa Valentina Pierri

Il Presidente
dott. Giorgio Jachia